

S. Matrimonio di Dalmati

Alberto e Giovanna si sono allontanati dalla Dalmazia e son venuti in Italia, al momento dell'occupazione. Oggi vorrebbero sposarsi. Presentatisi a don Damaso, dicono di non avere nè l'attestato di S. Battesimo, nè l'atto di nascita, nè altro documento.

Il parroco, don Damaso, desidererebbe sapere se sono proprio necessari i documenti sia religiosi che civili e come si potrebbe ottenerli.

SOLUZIONE

Sarebbe certamente somma imprudenza procedere senza documenti e senza permessi dell'Ordinario.

Quanto ciò sia importante, appare anche dal fatto che persino in punto di morte, prima di procedere, bisogna essere certi e del *S. Battesimo e dello stato libero di chi deve contrarre il S. Matrimonio*, ed il Can. 1019 avverte: « In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio iurata contrahentium, se baptizatos fuisse et nullo detineri impedimento ».

Nel caso poi, non essendoci questa urgenza, si deve proprio avere la certezza attraverso i documenti necessari. Can. 1021, § 1: « Nisi baptismus collatus fuerit in ipso suo territorio, parochus exigat baptismi testimonium, ab utraque parte, vel a parte tantum catholica, si agatur de matrimonio contrahendo cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus ».

CANONICAMENTE

Oggi si possono avere comunicazioni per mezzo di posta, anche coi territori passati alla Jugoslavia. Non è impossibile scrivere ed attendere l'Atto di S. Battesimo, S. Cresima e stato libero canonico.

Senza dubbio, se non si scrive, mai arriva la risposta. E non vale l'obbiezione che ci possono essere delle difficoltà. Di fatto però spesso queste vengono riscontrate, ed allora:

1) PER IL BATTESIMO: giova ricordare il Can. 779: « Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, satis est unus testis omni exceptione maior, vel ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in adulta aetate baptismus receperit ».

Si istituisca un minuscolo processetto, col quale si raccolgano tutte quelle notizie che sono sufficienti per formarsi la prova positiva del S. Battesimo ricevuto.

2) PER LA S. CRESIMA:

Can. 800: « Ad collatam confirmationem probandam, modo nemini fiat praeiudicium, satis est unus testis omni exceptione

maior, vel ipsius confirmati iusiurandum, nisi confirmatus fuerit in infantili aetate ».

3) PER LO STATO LIBERO :

Can. 1020, § 1: « Parochus cui ius est assistendi matrimonio, opportuno antea tempore, diligenter investiget num matrimonio contrahendo aliquid obstet.

§ 2. Tum sponsum tum sponsam etiam seorsum et caute interroget num aliquo detineantur impedimento, an consensum libere, praesertim mulier, praestent, et an in doctrina christiana sufficienter instructi sint, nisi ob personarum qualitatem haec ultima interrogatio inutilis appareat.

§ 3. *Ordinarii loci* est peculiare normas pro huiusmodi parochi investigatione dare ».

Can. 1097, § 1: Parochus autem vel loci Ordinarius matrimonio licite assistunt:

1° - Constito sibi legitime *de libero statu contrahentium* ad normam iuris... ».

Il Miceli a pag. 404 del suo prezioso manuale *Guida pratica per la celebrazione del matrimonio*, dice: « Nè si ricorra facilmente al giuramento suppletorio (mod. IV) delle parti (cann. 1829-1830) tralasciando gli altri argomenti di prova (mod. II e III). Secondo poi quanto prescrive al n. 3 la Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 4 luglio 1921, la difficoltà, che si incontra talvolta, di raccogliere cioè a tempo opportuno i documenti necessari per la prova dello stato libero, si può per lo più superare chiedendo i detti documenti a mezzo delle rispettive Curie, le quali procureranno di diminuire le tasse da pagare, stabilite a norma del can. 1507, § 1, se da ciò avesse a sorgere qualche altra difficoltà.

« Con maggior cautela poi si deve procedere alla prova dello stato libero dei *raghi*, di quelli cioè che non hanno alcun domicilio o quasi domicilio (can. 91), e di *coloro che hanno emigrato dal luogo di origine in lontane regioni* dopo la pubertà e desiderano ivi contrarre matrimonio. In proposito deve osservarsi fedelmente la già citata Istruzione della S. C. del 4 luglio 1921 ».

CIVILMENTE

Circa l'atto di nascita.

Se uno o tutte due gli sposi sono cittadini italiani, della zona B, si può chiedere l'atto di nascita al rappresentante del governo italiano in Capo d'Istria.

Se invece appartenevano a territori passati completamente alla Jugoslavia, si può chiedere l'atto di nascita al console generale

d'Italia in Zagabria (infatti questi lo richiede al Comune di origine, lo vista e lo spedisce).

Oggi è ancora possibile usare di una bella facilitazione: quando gli sposi sono realmente profughi giuliani, possono recarsi dal proprio Comitato Giuliano ed ottenerne la dichiarazione. Con questa, recandosi in Pretura con 5 testi, possono fare l'atto notorio che sostituisce l'atto di nascita.

Per gli altri documenti.

Quando Alberto e Giovanna sono venuti in Italia, avranno senz'altro optato alla cittadinanza italiana; di conseguenza hanno fissato la residenza: non potevano rimanere in Italia senza aver stabilito la propria residenza.

Da questo luogo si otterranno i necessari documenti.

Caso mai, si ricorrerà a degli atti notorii fatti in Pretura con 4 testimoni se gli interessati non hanno optato alla cittadinanza italiana e sono rimasti jugoslavi perchè il loro luogo di origine è diventato tale.

CONCLUSIONE

Con tutti i documenti la soluzione è facile e si avrà la tranquillità di coscienza di aver fatto le cose in regola canonicamente e civilmente.

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano

Una novità:

L'Opera della Regalità ha in corso di stampa un interessante volume del sac. dr. GIOVANNI BERTI, dal titolo: **La Settimana Santa.**

L'autore s'è proposto un obiettivo molto pratico: spiegare le ragioni storiche, liturgiche e diremmo anche psicologiche, per cui la Chiesa ha emanato il decreto *Maxima Redemptionis nostrae*. Il libro sarà ottimo strumento per un personale approfondimento delle mirabili ricchezze della liturgia pasquale.



Manifesto liturgico per la Quaresima - Moderna edizione a più colori, formato 34 x 49. La nuova serie è composta da 7 manifesti, per i vari Tempi liturgici, cadauno L. 35. La serie completa	L. 200
<i>La Quaresima</i> - Quaderno liturgico illustrato	L. 50
<i>La Madonna di Lourdes</i> - Novena per Sacerdoti	L. 20